

nato a Gran Giudice non sia indipendente dal generale in capo.

Se si costituisce il Gran Giudice indipendente, in questo senso che qualora egli non agisca, non operi, il generale in capo non possa ordinare di agire, invece di secondare, si pregiudica la disciplina.

Quindi è necessario, che mentre si attribuisce al Gran Giudice un'azione propria, un'autorità di ordinare all'uditore di guerra di procedere senza ricevere ordine, senza ricevere autorizzazione dal generale comandante in capo, in pari tempo lo si renda subordinato a questi, in modo cioè che qualora esso non agisca, il generale comandante in capo possa in sua vece ordinare che si proceda. Ma resta a vedere se ciò poi basti allo scopo al quale si tende. Qualora il generale comandante in capo astengasi, per qualsiasi ragione, dall'agire, appena è presumibile che voglia subordinarsi ad un ufficiale inferiore. Quindi anche per questo riguardo non parmi si possa fare gran fondamento sull'efficacia di questa legge. Vorrei invece esaminare un'idea che venne posta in opera da Napoleone appunto quando volle porre il Ministero Pubblico in grado di accusare i grandi colpevoli. Egli ordinò che se fosse insufficiente l'opera del procuratore imperiale residente presso ciascuna Corte d'appello, perchè esso trascurasse o negasse di agire, potesse la stessa Corte di appello in Camera riunita ordinare al procuratore imperiale di agire. Mi pare che lo stesso spediente potrebbe giovare allo scopo al quale ora da noi si mira. Potrebbe cioè istituire un Consiglio superiore che avesse facoltà occorrenti di ordinare all'Uditore di guerra di procedere, quando il generale in capo da se medesimo non provveda.

Conchiudo adunque che meglio varrebbe prescindere dalla istituzione di questo Gran Giudice, della quale non vedo la necessità, creando in suo luogo un Consiglio superiore il quale supplisca o corregga le mancanze del generale in capo.

BIXIO. Il principio fondamentale della giustizia è l'indipendenza. Io opino che non si possa disgiungere l'idea della giustizia nel vero suo senso da quella dell'indipendenza: quindi la distinzione scritta dalla Commissione nell'articolo 2° della legge mi pare ragionevole e consentanea agli eterni principii dell'equità. Il Gran Giudice deve essere indipendente in tutto ciò che riguarda la giustizia criminale dell'esercito. In questo modo il disposto dall'articolo 2° tiene accordo coll'articolo 3°, il quale dice che tutti i poteri relativi alla giustizia criminale in tempo di guerra, e che la legge conferiva al generale in capo, sono trasferiti al Gran Giudice dell'esercito. L'articolo 2° e la prima parte dell'articolo 3° consacra quest'idea dell'indipendenza nel Gran Giudice, il quale è quello che deve avere un potere forte ed energico per l'applicazione della legge. Non così deve dirsi della polizia, ed è giusto che per questa il Gran Giudice sia incaricato della sovrintendenza della polizia di tutto l'esercito subordinatamente al generale comandante in capo. In questo modo la Commissione ha ben provveduto al pieno potere che deve avere negli ordinamenti dell'esercito il generale in capo, ed alla indipendenza della giustizia criminale militare, perchè la carica del Gran Giudice deve avere, per essere efficace, come prima attribuzione la libertà dell'azione. Osservo per altro che l'articolo 3° del progetto del ministro della guerra, mentre scompare nel progetto della Commissione, era utile in qualche parte; opinerei perciò che se si conciliasse l'articolo 3° del Ministero col progetto della Commissione si avrebbe forse un temperamento giusto.

Il Ministero voleva che il generale in capo potesse solo ordinare o sospendere la esecuzione delle sentenze dei Consigli

di guerra: se questa idea fosse in parte conservata, la legge sarebbe più compiuta.

Il difetto di questo articolo era nelle parole: *spetterà solo*; giacchè se noi non diamo l'iniziativa in via ordinaria al Gran Giudice, se lo convertiamo, per così dire, in una persona subalterna, tanto varrebbe come il conservare all'uditore di guerra le sue attribuzioni. Bisogna quindi conciliare l'indipendenza del Gran Giudice con la dignità del capo dell'esercito, e lasciare a quest'ultimo la facoltà di iniziare processi, e sospendere la esecuzione delle sentenze, anche pel caso in cui il Gran Giudice ommettesse di fare il suo dovere.

Quindi, se l'articolo 3° si compilasse così, potrà il generale comandante in capo dell'esercito ordinare procedimenti e la esecuzione o la sospensione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. Allora mi pare che si concilierebbe il riguardo dovuto pur sempre al comandante in capo, il quale potrebbe ordinare in via straordinaria i procedimenti, e potrebbe anche sospendere le esecuzioni delle sentenze colla indipendenza che nei casi ordinari deve attribuirsi ad un Gran Giudice, qualora si voglia istituire questa carica con la dovuta dignità.

Io adunque voto perchè sia conservato l'art. 2° nel modo proposto dalla Commissione, perchè distingue essenzialmente la giustizia dalla semplice polizia. La giustizia ordinaria deve essere indipendente; la polizia invece deve essere dipendente dal generale in capo.

Vorrei però che l'articolo 3° del progetto di legge venisse in questo modo modificato, cioè che fosse facoltativo al generale comandante in capo dell'esercito di ordinare i procedimenti, e sospendere od ordinare l'esecuzione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. In questo modo il comandante in capo avrebbe sempre l'alta influenza che deve avere sovra l'esercito ed anche sovra lo stesso Gran Giudice, perchè potrebbe opporsi ai provvedimenti di lui in via straordinaria, e potrebbe anche temperare la severità delle sentenze che si emanassero in virtù dei procedimenti dal Gran Giudice ordinati, ritenuto però che nei casi ordinari il Gran Giudice avrebbe le facoltà tutte attribuite al suo grado superiore, e l'indipendenza, senza la quale, lo ripeto, non si ha la salvaguardia della giustizia.

MONTEZEMOLO. Le osservazioni che vennero presentate alla Camera sul progetto di legge che si sta ventilando dai vari deputati sono di due sorta, e potrebbero dedursi da due fonti diverse.

I deputati Bixio, Pescatore e Viora le attinsero piuttosto da quei principii del giure comune riconosciuto come cardine di ogni civile ed ordinata società; quelle fatte dai deputati Lyons e Longoni, e dal ministro della guerra pel primo, hanno piuttosto origine dai principii di un diritto speciale, che le tradizioni, i bisogni e le necessità degli eserciti hanno fatto base della costituzione militare.

L'onorevole deputato Bixio osservava relativamente all'articolo 2° del progetto di legge che l'indipendenza del Gran Giudice dal generale in capo relativamente all'amministrazione della giustizia trae seco grandi inconvenienti, comechè essa scemi la necessaria autorità del generale in capo. Io confesso che qui sto in parte con lui; io confesso che l'unità del comando, l'autorità di cui vuol essere provvisto un capo supremo riceverebbe forse qualche nocimento se il Gran Giudice fosse assolutamente fuori della dipendenza del capitano dell'esercito. Questa opinione già la manifestai nel seno della Commissione di cui son membro; e se poi mi accostai al parere della maggioranza di essa, gli è perchè non m'occorse alla mente il mezzo di conciliare la subordinazione o la dipen-